

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE BES

Riferimenti normativi:

- il T.U. 297 del 1994
- il DPR 22 giugno 2009, n. 122;
- l'O.M. 90 del 2001
- il DPR 12 luglio 2011 n. 5669 e relative Linee Guida;
- il Dlgs 62 del 2107;
- DM 741 e 742 del 2017
- la C.M. 1865 del 10/10/2017

La normativa afferma che:

“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, allegate al DM 5669 del 12 luglio 2011, pag.28).

A livello generale, la **valutazione degli alunni con BES** deve:

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);
- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del gruppo docenti/Consiglio di classe;
- tenere presente: la situazione di partenza degli alunni; i risultati raggiunti nei propri percorsi di apprendimento; i **livelli essenziali** di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali; le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Inoltre, deve:

- verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;
- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;
- essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell'ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali.

La personalizzazione delle verifiche ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno.

Non va considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di **sostanziale equità**.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI/E LEGGE 104

Per gli alunni/e diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non può far riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi ma a criteri o scale valutative inseriti riferiti al PEI. Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno riferimento:

- al grado di maturazione e di autonomia, alla comunicazione, alla relazione, alla socializzazione e alle potenzialità negli apprendimenti raggiunti globalmente dall'alunno (T.U. 297/1994);
- al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che *“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.”* Per gli alunni con certificazione, il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. Nel documento di valutazione non va evidenziato il riferimento al PEI tranne che nei casi di alunni portatori di gravi disabilità (Dlgs 62/2017). Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno/a, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. La **flessibilità** concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno/a possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON GRAVE DISABILITÀ

Per la valutazione degli alunni/e **con grave disabilità** si terrà conto degli standard formativi (di seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche utili per la certificazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i progressi degli alunni/e in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio perché personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda altrettanto individualizzata. **La qualità dell'integrazione si costruirà non solo nell'ambito strettamente cognitivo, ma anche in quello affettivo-relazionale e psico-motorio.**

Alcuni STANDARD FORMATIVI per alunni/e con grave disabilità da declinare nel PEI sono:

- Sviluppo delle abilità motorie

Alcuni esempi: apprendimento, controllo e stabilizzazione degli schemi riflessi ed automatici posturali, deambulatori, manipolativi e di controllo della testa e del corpo.

- Sviluppo dei processi cognitivi

Alcuni esempi: interpretazione dei segnali e dei simboli per le aree della vita quotidiana più prossimi alla persona.

- Sviluppo delle competenze espressive

Alcuni esempi: capacità di espressione spontanea del vissuto (percepito e fantastico-immaginario) in modo globale attraverso i diversi canali (gestuale; grafico-pittorico; plastico; sonoro e verbale) e, dove possibile, di prime competenze comunicative nei singoli settori.

- Sviluppo delle abilità sociali

Alcuni esempi: apprendimento di catene di comportamenti progressivamente più autonomi relativi alla sfera personale (pulizia e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, spostamenti e compiti nell'ambito familiare), e a quella scolastica (ordine del posto, spostamenti e orientamenti nella scuola, rapporti sociali nel lavoro didattico e in gruppo).

La valutazione degli alunni con grave disabilità viene espressa con **voto in decimi**.

INSEGNAMENTO DIFFERENZIATO

Per i fini e gli obiettivi dell'insegnamento differenziato è utile seguire le seguenti indicazioni e adottare obiettivi educativi quali:

1. Potenziamento delle capacità e individuazione/valorizzazione del canale espressivo privilegiato dall'alunno/a:
 - la libera manifestazione di sentimenti e aspettative;
 - la valorizzazione delle esperienze compiute;
2. Consapevolezza e rappresentazione del sé:
 - il potenziamento del concetto di spazio e di tempo;
 - la connessione tra interessi e attività;
 - la valorizzazione dell'esperienza della propria corporeità con l'esercizio delle facoltà senso-percettive e degli strumenti motori;
 - la socializzazione nel gruppo;
 - l'esperienza del movimento intenzionale negli spazi vissuti.
3. Valorizzazione delle capacità residue rispetto alle deficienze e alle menomazioni e favorire:
 - la migliore organizzazione possibile dell'equilibrio psico-motorio;
 - l'autostima;
 - l'acquisizione di nuove abilità e modelli comportamentali;
 - la capacità di comunicazione;
 - l'integrazione nella realtà naturale e sociale.

Nel PEI si faccia esplicita menzione delle tecniche e/o dei metodi usati in terapie e a scuola per il raggiungimento dei previsti obiettivi di apprendimento.

Operativamente verrà utilizzata una scala di valutazione numerica da 5 a 10 (e relativi livelli) con la descrizione sia per valutare gli assi del PEI sia per valutare il comportamento sociale e di lavoro.

VOTO IN DECIMI	Descrizione	LIVELLO
9-10	Ottimo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nel PEI	A
7- 8	Buon raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI	B
6	Sufficiente raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI	C
5	Obiettivi previsti nel PEI raggiunti solo in parte.	D

Per i casi di alunni/e con lieve-media disabilità, nel documento di valutazione, è prevista la trascrizione di **un giudizio globale**, ma **non deve comparire** alcun riferimento specifico al PEI o alla L. 104/1992: **nel caso di alunni/e con grave disabilità** va fatta esplicita menzione alla L. 104/1992 in calce alla scheda di valutazione, nella sezione in cui viene trascritto il giudizio globale riferito al trimestre/pentamestre, con la seguente dicitura: *“La valutazione è riferita agli obiettivi del PEI”*.

Inoltre, sui verbali deve essere specificato il tipo di percorso differenziato effettuato dall'alunno/a e utilizzata la seguente dicitura: *“Le valutazioni disciplinari, nel caso di alunni/e con grave disabilità, sono da intendersi strettamente correlate alle indicazioni presenti nel Profilo di funzionamento, declinate negli obiettivi del PEI”*

I piani didattici personalizzati e individualizzati saranno condivisi con le famiglie come da disposizioni indicate nella normativa vigente.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

I team docenti/Consigli di classe degli alunni/e con DSA dovranno:

- programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);
- impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale

l'alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;

- permettere l'uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe.) durante le prove di verifica (scritte e/o orali);
- recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti;
- tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;
- tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte;
- nell'esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici;
- valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo;
- passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una **valutazione formativa**, i cui tratti distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale)

Sulla base della D.M. 27/12/2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e della C.M. n° 8 del 06/03/2013. Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 06/03/2013) che espone la posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"*.

*"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate "*.

Nella circolare viene chiarito che spetta al gruppo docenti verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES.

Per la valutazione i gruppi docenti faranno riferimento:

- ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale;
- all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.

La valutazione si ispira dunque ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, all'impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate.

È, inoltre, importante che il gruppo docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi:

- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune;
- sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

PROVE INVALSI

ALUNNI CON DISABILITÀ

- Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

ALUNNI CON DSA

- Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROSPETTO RIASSUNTIVO VALUTAZIONE ALUNNI/E CON BES:

- Personalizzata
- Prevista nel PDP/PEI
- Condivisa dal team docenti
- Flessibile
- Che utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa
- Che non può, quindi, essere uguale per tutti.

SUGGERIMENTI OPERATIVI:

GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO/A CON BES

- Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dell'alunno/a.
- Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI.
- Non proporre verifiche su parti del programma che non siano state effettivamente svolte e ripetute in classe.
- Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all'esito finale in termini di acquisizione dei contenuti disciplinari.
- Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa.

ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE

- Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina.
- Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto.
- Accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per accumulazione nel tempo, anche verso la fine di un ciclo.

- Nel commento a un'interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine dell'unità di apprendimento o del percorso scolastico annuale.
- Valutare in modo costruttivo, separando l'errore dal contenuto; anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati all'oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale.
- Permettere all'alunno/a di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli iniziali o comunque dargli atto che li ha superati.
- Consentire l'utilizzo delle misure compensative e dispensative previste nel PDP/PEI.